

Roma, 30 dicembre 2012

Alla Direzione regionale
Toscana-Territorio
(rif. prot. n. 8413 del 01.08.2012)

Prot. 2012/64113

**OGGETTO: Classificazione e declassificazione di strade vicinali -
Adempimenti catastali - quesito.**

Con nota prot. n. 8413 del 1° agosto 2012, codesta Direzione regionale pone il quesito diretto a verificare la prassi seguita dagli Uffici con riferimento agli adempimenti conseguenti alla classificazione e declassificazione di strade vicinali, in seguito a segnalazioni inoltrate dai vari tecnici della regione, sussistendo comportamenti difformi.

Al riguardo, giusta il richiamo alla nota prot. n. 43746 del 12 giugno 2006 di questa Direzione, in primo luogo si evidenzia che, al fine di accertare la sussistenza di eventuali diritti sulla porzione di strade di cui all'oggetto, si deve procedere alla definizione delle intestazioni catastali.

In caso di declassificazione, deve essere acquisito da chi ne ha interesse, una dichiarazione del competente ufficio del comune, che la strada oggetto di rilievo non è più riportata nell'elenco delle strade vicinali e che per la stessa l'Ente locale non vanta alcun diritto e risulta cessato ogni uso pubblico.

In tale evenienza, in via preliminare, dovranno essere individuati i beni da trasferire con idoneo atto di aggiornamento Pregeco, ove ne ricorrano le circostanze. Contestualmente alla presentazione del tipo di frazionamento sarà inoltrata specifica istanza, corredata dalla copia della delibera comunale, menzionandola nella relazione dell'atto di aggiornamento. Successivamente l'Ufficio stesso procederà ai conseguenti adempimenti per l'aggiornamento della mappa e, ove non emergano elementi contrastanti, all'assegnazione ai titolari delle particelle frontiste, dei tratti di strada dismessi. In ogni caso, gli atti di aggiornamento, redatti dal tecnico incaricato, sono sottoscritti da tutti i proprietari frontisti come indicato nella nota di questa Direzione centrale prot. n. 43746, del 12 giugno 2006.

Alla luce delle susposte ragioni si condivide l'orientamento di codesto Direzione regionale-Territorio, sull'esclusione di porre alla base di tali aggiornamenti una domanda di voltare, attesa l'inesistenza di atti di trasferimento dei diritti di proprietà, godimento di una particella o porzione della stessa o altro, censiti nel catasto terreni, come meglio previsto nell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 658.

Circa le modalità di trattamento delle strade vicinali adibite al pubblico transito, si osserva, in via preliminare, che ciascun bene interessato deve essere necessariamente individuato mediante l'identificativo iscritto negli atti del catasto e, per tale fine, occorre presentare i previsti atti di aggiornamento al competente Ufficio a cura dell'attuale intestatario (catture).

Tale attività può essere assimilata anche alle procedure attivate d'ufficio dal comune che, per il tramite dei suoi organi, può procedere alla sottoscrizione della documentazione predisposta in luogo dei titolari dei diritti reali (cfr. articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701).

All'atto di aggiornamento è unita specifico istanza, resa al contestuale allineamento della ditta, concesso da delibera comunale dalla quale emerge la costituzione dell'uso pubblico. Il provvedimento emanato dal comune, per la classificazione di strada adibita a pubblico transito, deve esplicitamente far riferimento all'assenso espresso dai soggetti interessati.

In ipotesi contraria, qualora il citato provvedimento di accorpamento non potesse essere emanato nelle forme di legge, l'Ufficio catastale, con sopralluogo attivato mediante verifica ordinaria o straordinaria, riscontrato lo stato di fatto, ossia la costruzione dell'opera pubblica (strada nel caso in questione), potrà comunque procedere all'annotazione delle particelle interessate al patrimonio del comune, unitamente all'annotazione di riserva prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 5 novembre 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, del 26 novembre 1969, in ottemperanza a quanto dettato dal paragrafo 211 dell'istruzione XIV approvata con decreto ministeriale 1° marzo 1949. Gli esiti degli aggiornamenti catastali saranno, poi, notificati a tutti i soggetti interessati nelle forme di rito (cfr. articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 690).

In ultimo, si evidenzia che nel proseguir l'Ufficio provvede alla fusione delle particelle aggiornando la base dati cartografica e censuaria, con particolare riferimento alla partita speciale "Strade pubbliche".

Tanto si rappresenta in merito al quesito posto.

IL DIRETTORE

Franco Maggioni
10/10/2017

Elis